Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 ottobre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 266 DEL 25 OTTOBRE 1961:

REGIONE SARDA

Leggi e decreti emanati dal Consiglio regionale pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna nel primo semestre dell'anno 1961.

(6092)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 28 luglio 1961
registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1961
registro n. 11 Esercito, foglio n. 135

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BERLINGERI Andrea di Giovanni Battista da Genova, classe 1912, tenente fanteria complemento, 89 reggimento fanteria. — Durante aspri combattimenti, assunto il comando della compagnia in sostituzione del proprio capitano rimasto ferito, si distingueva per valore ed ardimento, facendo fronte per più giorni a soverchianti forze nemiche. Ferito gravemente e stremato di forze, incurante di sè, rincuorava e incitava fieramente i dipendenti alla resistenza, fino al momento di essere sgomberato. — Nowo Kalitwa (Fronte Russo - Don), 18 dicembre 1942.

POMPILI Aldo di Amedeo da Montelibretti (Roma), classe 1917, brigadiere carabinieri eff., Comp. Com. Legione Carabinieri del Lazio. — Riuscito ad evadere in seguito all'occupazione della caserma da parte del nemico, entrava subito a far parte di una banda armata del Fronte della Resistenza dove assolveva, con entusiasmo e spirito di sacrificio, tutte le missioni operative affidategli. Catturato dal nemico sulle prime linee del fronte e sottoposto, durante la lunga detenzione, a stringenti interrogatori e sevizie, manteneva contegno fiero e sprezzante. Riuscito ad evadere riprendeva con ardore la sua pericolosa attività prendendo parte ad audaci azioni di fuoco contro retroguardie nemiche, fino a ricongiungersi con elementi avanzati delle forze alleate. Esempio di virtù militari, sereno coraggio e dedizione assoluta alla causa della libertà. — Roma, ottobre 1943-giugno 1944.

RISI Claro Omero, nato a Galatone (Lecce) il 20 novembre 1919, maresciallo d'alloggio ord. s.p., Legione Territoriale CC. Bari. — Comandante di stazione distaccata, informato che in lontana ed impervia località era stato consumato un grave abigeato da tre malfattori armati, che da tempo tenevano in allarme la popolazione, con estenuante marcia si portava sul posto con cinque dipendenti e, seguendo le traccie lasciate dal bestiame rubato, raggiungeva i malfattori in una fitta boscaglia e li accerchiava. Fatto segno a numerosi colpi di fucile, dopo aver infruttuosamente intimato ai malfattori di arrendersi, li attaccava con ardimento e sprezzo del pericolo, efficacemente coordinando il fuoco dei propri dipendenti. Nel conflitto, uno dei malviventi cadeva ucciso, un altro rimaneva gravemente ferito ed il terzo si arrendeva. L'operazione si concludeva col sequestro delle numerose armi e munizioni in possesso dei malfattori e col recupero della refurtiva. Esempio di attaccamento al dovere e di audacia. — Monte Sant'Angelo (Foggia), 25 maggio 1960.

(6577)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1961, n. 1067.

Determinazione per gli anni 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960 degli oneri per assistenza di malattia posti a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dell'art. 5, comma primo, alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia, per il periodo 1° novembre-31 dicembre 1955 e per gli anni 1956, 1957, 1958, 1959 e per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1960, derivanti all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per effetto della erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei pensionati della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali aventi diritto all'assistenza da parte di detto ente;

Considerato che, in applicazione del predetto art. 5, lettera c), l'onere per l'assistenza a favore dei predetti pensionati è posto a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza;

Considerati il numero dei pensionati ed il costo medio dell'assistenza comprensivo della quota di spese generali;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'onere derivante all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico dalla corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore dei titolari di pensioni dirette ed indirette della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è determinato in complessive lire 12.512.494, di cui lire 224.087 per il periodo 1° novembre-31 dicembre 1955, lire 1.693.858 per l'anno 1956, lire 2.127.176 per l'anno 1957, lire 2.552.741 per l'anno 1958, lire 3.335.653 per l'anno 1959 e lire 2.578.979 per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1960.

Tale onere è posto a carico della predetta Cassa pensioni.

L'onere relativo al periodo 1° novembre-31 dicembre 1955 comprende le spese per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie previste dall'art. 5, comma terzo, della citata legge n. 692.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1961

GRONCHI

TAVIANI — SCELBA — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1961, n. 1068.

Mutamento della denominazione del comune di San Giovanni di Bieda in quella di « Villa San Giovanni in Tuscia » (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Giovanni di Bieda (Viterbo) in data 31 agosto 1960, n. 14, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Villa San Giovanni in Tuscia »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Viterbo in data 2 maggio 1961, n. 132, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di San Giovanni di Bieda, in provincia di Viterbo, è mutata in quella di « Villa San Giovanni in Tuscia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1961

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 137. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 1069.

Erezione in ente morale dell'Istituto italiano di preistoria e protostoria, con sede in Firenze.

N. 1069. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, con il quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto italiano di preistoria e protostoria, con sede in Firenze, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 1070.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Varallo Sesia (Vercelli).

N. 1070. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Varallo Sesia (Vercelli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 1071.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Giuseppe Peano », di Cuneo.

N. 1071. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Giuseppe Peano », di Cuneo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 1072.

Approvazione delle modificazioni degli articoli 1 e 2 dello statuto del Consorzio « Co.Me.Co. » - Cooperative Meridionali Consorziate, con sede in Napoli.

N. 1072. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni degli articoli 1 e 2 dello statuto del Consorzio « Co.Me.Co. » - Cooperative Meridionali Consorziate, con sede in Napoli.

Visto. *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1073.

Riconoscimento, della personalità giuridica, del Monastero delle Domenicane « Ara Crucis », con sede in Faenza (Ravenna), ed autorizzazione al medesimo ad accettare una donazione.

N. 1073. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Domenicane « Ara Crucis », con sede in Faenza (Ravenna) e il medesimo viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dalle sorelle Laura, Matilde ed Eloisa Gentile, consistente in due fabbricati, siti in Faenza in via degli Insorti, valutati L. 124.590.000.

Visto. *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1961.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 7 dicembre 1950 e modificato con decreti ministeriali 9 aprile 1956, 8 agosto 1956 e 27 dicembre 1956;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 29 novembre 1960 che autorizza la predetta Cassa ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della ripetuta Cassa, rispettivamente in data 16 dicembre 1960 e 19 marzo 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, n. 919, che approva lo statuto dell'anzidetta sezione autonoma;

Decreta:

Sono approvate le modifiche, di cui appresso, dello statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma:

dopo il titolo VII è inserito il nuovo titolo VIII « Crediti per opere pubbliche e per impianti di pubblica utilità », comprendente un solo articolo contraddistinto dal n. 72 e dalla dicitura « Costituzione », del seguente tenore: « La Cassa di risparmio di Roma, a termini della legge 11 marzo 1958, n. 238, concede prestiti per opere pubbliche e per impianti di pubblica utilità mediante apposita Sezione autonoma istituita con decreto ministeriale in data 29 novembre 1960, il cui funzionamento è regolato dallo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1961, n. 919 »;

conseguentemente vengono spostati di un numero in avanti i preesistenti titoli VIII e IX, nonchè gli articoli dal 72 al 75, i quali, pertanto, assumono, rispettivamente, la numerazione da IX a X e da 73 a 76, restando invariati nelle intestazioni e nei testi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(6812)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1961.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo approvato con decreto ministeriale del 13 giugno 1949;

Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 1956, con il quale l'avv. Piero Prato ed il marchese Marco del Carretto vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Saluzzo;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Piero Prato e marchese Marco del Carretto sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(6813)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago Maggiore, sita nell'ambito del comune di Besozzo (Varese).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 dicembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago Maggiore, sita nell'ambito del comune di Besozzo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Besozzo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale del lago, delle isole Borromee e della costa piemontese su cui spiccano il monte Rosa, il Mattarone e lo Zeda;

Decreta:

La zona costiera del lago Maggiore, sita nel territorio del comune di Besozzo (Varese), nel tratto che va dal confine con il comune di Monvalle al confine con il comune di Brebbia, comprendente una fascia della profondità di m. 200 (duecento) della sponda del lago, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Besozzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 3 - Adunanza del 9 dicembre 1957

COMUNE DI BESOZZO: E' presente l'assessore anziano del comune di Besozzo, sig. Tredici Giovanni, in rappresentanza del sindaco, accompagnato dal geom. Giorgio Del Marco dell'Ufficio tecnico comunale.

La Commissione prende in esame la zona costiera del comune di Besozzo;

Sentiti i rappresentanti del comune di Besozzo che sono favorevoli all'imposizione del vincolo, delibera all'unanimità di sottoporre al vincolo di legge, art. 1, numeri 3 e 4, una fascia ininterrotta di m. 200 dalla sponda del lago a partire dal confine del comune di Monvalle al confine del comune di Brebbia.

A questo punto i rappresentanti del comune di Besozzo si allontanano, dando atto di riservarsi di studiare ed eventualmente proporre una tutela paesistica del centro paesistico di Besozzo, visto dalla strada (vista Castello).

(*Omissis*).

(6811)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di San Pietro, sita nell'ambito del comune di Tuscania (Viterbo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 maggio 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della collina di San Pietro, sita nell'ambito del comune di Tuscania (Viterbo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tuscania;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, dal sig. Guidozzi Pietro;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con i suoi resti etruschi e romani

e soprattutto con le monumentali chiese di San Pietro e di Santa Maria Maggiore, con le sue pendici ammantate di vigneti e frutteti, forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona della collina di San Pietro, sita nel territorio del comune di Tuscania (Viterbo), così delimitata: partendo dall'incontro di via vicinale Pian di Mola con la provinciale Tuscania-Viterbo, fino al bivio con la provinciale vetrallese, indi questa fino al bivio della vicinale del Sasso Pinzuto, poi da questa, dalla particella cat. 5 (compresa) del foglio n. 66, di nuovo dalla provinciale vetrallese, dalla vicinale che da Sasso Pinzuto va alla Piantata e, racchiudendo la località ponte della Marta, giunge all'incontro con la vicinale di Pian di Mola, infine da una linea che segue la predetta vicinale alla distanza di ml. 150, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Tuscania provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Viterbo

Verbale n. 2

Oggi, 21 maggio 1959, presso la sede dell'Amministrazione provinciale in Viterbo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*);

4) TUSCANIA: Collina San Pietro - Vincolo panoramico;

(*Omissis*);

Alle ore 10,45, il presidente, constata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*);

La Commissione provinciale di Viterbo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che la collina San Pietro, con i resti etruschi e romani che racchiude e soprattutto coi magnifici complessi delle monumentali chiese di San Pietro e di Santa Maria Maggiore, col suo poderoso campanile, e del vecchio Episcopo con le torri, presenta un caratteristico aspetto avente un importantissimo valore estetico e tradizionale;

Rilevato inoltre che tale poggio a vigneti e frutteti, dominato dal complesso sommamente pittoresco di San Pietro ed abbellito dalla monumentale chiesa di Santa Maria Maggiore, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza;

Propone all'unanimità di far soggiacere a vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la collina San Pietro nel comune di Tuscania, racchiusa entro la seguente delimitazione: partendo dall'incrocio di via vicinale Pian di Mola con la provinciale Tuscania-Viterbo, il limite è segnato da questo fino al bivio con la provinciale vetrallese, indi da questa sino al bivio della vicinale del Sasso Pinzuto, poi, da questa, dalla particella catastale n. 5 (compresa) del foglio n. 66, di nuovo dalla provinciale vetrallese, dalla vicinale che da Sasso Pinzuto va alla Piantata e, racchiudendo la località Ponte della Marta, giunge all'incontro con la vicinale di Pian di Mola, infine da una linea che segue la predetta vicinale alla distanza di ml. 150.

(*Omissis*).

Il presidente: Vincenzo LUDOVISI

Il segretario: Piero SABELLI FIORETTI

(6804)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il « Castello Normanno », sita nell'ambito del comune di Ariano Irpino (Avellino).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Avellino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 giugno 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il « Castello Normanno », sita nell'ambito del comune di Ariano Irpino (Avellino);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ariano Irpino;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo, dai signori Aliperta Luciano, Longobardi Mario, Franza Enrico, Iuspa Luigi, Mastandrea Giovanni, De Filippis Francesco, Purcaro Edmondo, Albani Giunio e dalla Cooperativa « Il Campanile »;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona circostante il « Castello Normanno », sita nel territorio del comune di Ariano Irpino (Avellino), così delimitata:

piazzale Giulio Lusi d'accesso al Castello a quota 789,19 segue per la strada a nord-ovest (viale San-

t'Antuono) fino alla prima curva; segue la continuazione in linea retta di detta curva di livello fino a raggiungere la quota di livello 760; segue la quota di livello 760 fino all'attuale fabbrica di gassose Caputo, raggiunge, di fronte alla stessa costruzione Caputo, la quota 750, segue le curca di livello 750 al disotto del campo sportivo, raggiunge di nuovo, a sud di essa, la curva di livello 760 fino al punto di incontro di essa col prolungamento del viale Santo Stefano, segue il detto prolungamento ed il viale stesso fino allo spigolo est del fabbricato De Rosa, prosegue in linea retta fino allo spigolo est del fabbricato Pastore, tocca lo spigolo ovest del fabbricato Renzullo-Albano, ne segue poi tutto il perimetro esterno verso via Castello fino a raggiungere di nuovo il piazzale Lusi a quota 789,19 ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Avellino.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli, curerà che il comune di Ariano Irpino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Avellino

Elenco degli immobili da sottoporre ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, compilato dalla predetta Commissione nella seduta del 22 giugno 1959.

ARIANO IRPINO (Avellino): La zona delimitata dal seguente perimetro: piazzale Giulio Lusi d'accesso al Castello a quota 789.19 segue per la strada a nord-ovest (viale Sant'Antuono) fino alla prima curva; segue la continuazione in linea retta di detta curva di livello fino a raggiungere la quota di livello 760 fino all'attuale fabbrica di Gassone Caputo, raggiunge, di fronte alla stessa costruzione Caputo, la quota 750, segue la curva di livello 750 al disotto del campo sportivo, raggiunge di nuovo, a sud di essa, la curva di livello 760 fino al punto di incontro di essa col prolungamento del viale Santo Stefano, segue il detto prolungamento ed il viale stesso fino allo spigolo est del fabbricato De Rosa, prosegue in linea retta fino allo spigolo est del fabbricato Pastore, tocca lo spigolo ovest del fabbricato Renzullo-Albano, ne segue poi tutto il perimetro esterno verso via Castello fino a raggiungere di nuovo il piazzale Lusi a quota 789.19 secondo la linea tracciata sull'allegata planimetria; è sottoposta ai vincoli della legge 1497 del 29 giugno 1939 (art. 1, comma quarto) perchè nel suo insieme, rappresenta un complesso di bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali, godibili dalle pubbliche strade anch'esse comprese nel vincolo.

p. *Il presidente*: arch. R. PACINI

Il segretario: avv. Guido CAPUANO

(6806)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 189, l'Amministrazione comunale di Albi (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.544.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6875)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 190, l'Amministrazione comunale di Argusto (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6876)

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 178, l'Amministrazione comunale di Crosia (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6877)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 194, l'Amministrazione comunale di Domanico (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6878)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 193, l'Amministrazione comunale di Maierà (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6879)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 84, l'Amministrazione comunale di Apricena (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6881)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 192, l'Amministrazione comunale di Roggiano Gravina (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6880)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 127, l'Amministrazione comunale di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6882)

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 124, l'Amministrazione comunale di Poggio Imperiale (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6884)

Autorizzazione al comune di Forlimpopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 183, l'Amministrazione comunale di Forlimpopoli (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6885)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 125, l'Amministrazione comunale di Gemmano (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6886)

Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 184, l'Amministrazione comunale di Longiano (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6887)

Autorizzazione al comune di Margherita di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 123, l'Amministrazione comunale di Margherita di Savoia (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6883)

Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 182, l'Amministrazione comunale di Mondaino (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6888)

Autorizzazione al comune di Monte Colombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 179, l'Amministrazione comunale di Monte Colombo (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6889)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 126, l'Amministrazione comunale di Montegridolfo (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6890)

Autorizzazione al comune di Barisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 186, l'Amministrazione comunale di Barisciano (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 476.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6893)

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 219, l'Amministrazione comunale di Campodimele (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6896)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 180, l'Amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6892)

Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 185, l'Amministrazione comunale di Fontecchio (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6894)

Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 181, l'Amministrazione comunale di Portico e San Benedetto (Forlì), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6891)

Autorizzazione al comune di Riccò del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 222, l'Amministrazione comunale di Riccò del Golfo (La Spezia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.632.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6895)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 24 ottobre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,65	620,62	620,59	620,60	620,60	620,69	620,62	620,70	620,74	620,65
$ Can.	602,44	602,30	602,60	602,35	602,05	602,44	602,40	602,50	602,55	602,50
Fr. Sv.	143,68	143,66	143,64	143,64	143,65	143,67	143,66	143,65	143,67	143,65
Kr. D.	90,14	90,14	90,18	90,16	90,20	90,16	90,17	90,15	90,17	90,15
Kr. N.	87,22	87,21	87,24	87,22	87,21	87,23	87,23	87,20	87,24	87,20
Kr. Sv.	120,13	120,125	120,13	120,13	120,05	120,14	120,14	120,15	120,16	120,15
Fol.	171,98	171,98	172,01	172,025	171,95	172 —	172,01	172,05	172,03	172 —
Fr. B.	12,46	12,468	12,47	12,46775	12,4675	12,47	12,4675	12,46	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,28	126,27	126,28	126,2675	126,30	126,29	126,275	126,30	126,31	126,30
Lst.	1747,72	1748 —	1748,20	1747,80	1747,25	1747,92	1747,90	1748,10	1748,20	1747,90
Dm. occ.	155,18	155,12	155,11	155,095	155,05	155,15	155,075	155,20	155,16	155,13
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,03	24,0362	24 —	24,04	24,035	24,03	24,03	24,04
Escudo Port.	21,78	21,78	21,75	21,79	21,70	21,78	21,77	21,79	21,79	21,78

Media dei titoli del 24 ottobre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	83.70
Id. 3,50 % 1902	83,60
Id. 5 % 1935	105,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,85
Id. 5 % 1936	101,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 ottobre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,61
1 Dollaro canadese	602,375
1 Franco svizzero	143,65
1 Corona danese	90,165
1 Corona norvegese	87,225
1 Corona svedese	120,135
1 Fiorino olandese	172,017
1 Franco belga	12,468
1 Franco nuovo (N.F.)	126,271
1 Lira sterlina	1747,85
1 Marco germanico	155,085
1 Scellino austriaco	24,036
1 Escudo Port.	21,78

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1961

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1961 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 30 settembre 1961 incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1961		4.359		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	793.662		562 837	
effettive — residui	41.494		89.267	
Totale		835.156		652.104
per movimento di capitali — competenza	10.627		46.487	
per movimento di capitali — residui	18.141		2.626	
Totale		28.768		49.113
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	776.336		636.718	
Conti correnti	2.524.535		2.621.755	
Incassi da regolare	403.047		345.280	
Altre gestioni	1.373.308		1.165.823	
Totale		5.077.226		4.769.576
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	576		470	
Pagamenti da regolare	18.993		96.426	
Altri crediti	2.086.882		2.480.326	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	22		—	
Totale		2.106.473		2.577.222
Totale generale incassi e pagamenti		8.051.982		8.048.015
Fondo di cassa al 30 settembre 1961		—		3.967
Totale a pareggio		8.051.982		8.051.982

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 settembre 1961 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		3.967	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	155		
Pagamenti da regolare	242.207		
Altri crediti	1.374.211		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	58		
Totale crediti		1.616.631	
In complesso			1.620.598
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.687.965		
Conti correnti	535.205		
Incassi da regolare	128 067		
Altre gestioni	425.495		
Totale debiti			4.776.732
Situazione del Tesoro (passività)			3.156.134

Circolazione di Stato (metallica) al 30 settembre 1961 L. 92.082 milioni

L'Ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(6973)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1961

ATTIVO		PASSIVO		
Oro in cassa . . . . L.	1.000.000.000.000 —	Circolazione . . . . L.		2 415 524 592 500 —
Cassa . . . . »	11.437.450.273 —	Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca . . . . »		13 934 859 879 —
Portafoglio su piazze italiane . . . . »	460.045.559.225 —	Depositi in conto corrente liberi . . . . . . »		94 980 220 157 —
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »	151.964.871 —	Conti correnti vincolati . . . . »		853 848 479 836 —
Anticipazioni . . . . »	86.852.742.898 —	Creditori diversi . . . . »		175 440 646 235 —
Disponibilità in divisa all'estero . . . . . . »	62.587.651.113 —	Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria . . . . »		351 752 939 947 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente . »	1.596.204.291.734 —	Servizi diversi per conto dello Stato . . . . . »		5 143 917 483 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato . . . »	80.358.439.963 —	Rendite del corrente esercizio . . . . »		28 436 106 182 —
Immobili per gli uffici . . . . »	1 —	L.		3.939.061.762.219 —
Debitori diversi . . . . »	134.498.602.298 —	Capitale sociale . . . . . L.	300.000.000 —	
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie . . . . »	485.000.000.000 —	Fondo di riserva ordinario . »	3.755.302.592 —	
Spese . . . . »	28.018.193.624 —	Fondo di riserva straordinario »	2.037.831.189 —	6.093.133.781 —
L.	3.945.154.896.000 —	L.		3.945.154.896.000 —
Depositi in titoli e valori diversi . . . . . . »	4.487.687.362.338 —	Depositanti . . . . »		4.487.687.362.338 —
L.	8.432.842.258.338 —	L.		8.432.842.258.338 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »	19.964.073 —	Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		19.964.073 —
TOTALE GENERALE . . . L.	8.432.862.222.411 —	TOTALE GENERALE . . . L.		8.432.862.222.411 —

(6928)

Il Governatore: CARLI

p. *Il Ragioniere Generale*: FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di terza classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze dei servizi del Ministero, si rende opportuno determinare in cinquantasette i posti disponibili da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di terza classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione, posseggano i seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto navale universitario di Napoli, o in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione dello Stato che non siano in possesso di diploma di laurea, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) età non superiore ai trentadue anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Il limite massimo di età è elevato:

a) a trentasette anni:

1) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti;

3) per i cittadini deportati ed internati dal nemico;

4) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia (per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

5) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

6) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

7) per il personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

8) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre chè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) a trentanove anni:

1) per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni straordinarie per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

c) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

d) a quarantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi nei fatti d'arme verificatisi nel 1936 in Africa orientale o nelle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i mutilati ed invalidi civili di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre chè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467), purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4) a 10) della categoria 9ª o nelle voci da 3) a 6) della categoria 10ª della tabella *a*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *b*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4) a 10) della tabella *b*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è, infine, elevato:

di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

del periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente.

Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non discipli-

nare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria.

Il personale licenziato da non più di 5 anni dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può essere ammesso al concorso anche se abbia superato il limite massimo di età, purchè sia in possesso degli altri requisiti prescritti e non abbia superato il 45° anno di età.

Le elevazioni del limite massimo di età sono cumulabili, purchè non si superino i quaranta anni di età, ovvero, per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, i quarantacinque anni di età;

D) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazioni;

E) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, e sottoscritte dall'aspirante, debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine non saranno accolte.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il titolo di studio posseduto;

2) la data ed il luogo di nascita.

Coloro che hanno superato il 32° anno di età debbono dichiarare i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana, o il titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se e quali condanne penali abbiano riportato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) se e quali servizi abbiano prestato come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, e, in caso affermativo, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 4, lett. *B*);

9) il preciso recapito, al quale saranno inviate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda di ammissione dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

A) prove obbligatorie:

1) tre prove scritte;

2) una prova orale;

B) prove facoltative:

prova, scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Occorrendo, alla Commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti, per le prove di lingue estere.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 7.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da notaio;

2) carta d'identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) libretto ferroviario personale, per coloro che siano dipendenti statali.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di uno. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine:

a) gli ex combattenti militari, militarizzati e categorie assimilate dovranno comprovare la loro qualità mediante le certificazioni in bollo rilasciate dalle autorità competenti a norma delle disposizioni vigenti;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da lire 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di

guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dichiarazione nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) gli orfani dei caduti in guerra ed equiparati, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli dei mutilati e invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione modello 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, oppure l'attestazione precedentemente rilasciata ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

n) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 dovranno presentare i documenti previsti dallo stesso articolo della predetta legge;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della marina mercantile, dovranno produrre il relativo certificato di servizio, su carta bollata da L. 100;

r) i candidati che abbiano prestato servizio in altre Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, e gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre, entro lo stesso termine e con le stesse modalità i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della relativa richiesta.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 6 e 7 dell'art. 10 un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammetteranno riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

I documenti che perverranno al Ministero della marina mercantile dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 9 e 10, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite ufficio, non saranno presi in considerazione.

Peraltro l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per la durata di sei mesi, con lo stipendio iniziale spettante ai consiglieri di terza classe nelle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato (coefficiente 229).

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di consigliere di terza classe. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1961

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1961
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 182. — ANSALONE

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie
(durata massima otto ore)

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:
1) diritto costituzionale e amministrativo;
2) diritto privato;
3) diritto della navigazione.

Prove facoltative di lingue estere
(durata massima ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale
(durata massima ora una)

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti:
economia politica e scienza delle finanze;
diritto internazionale pubblico e privato;
nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
nozioni di statistica.

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonchè esprimersi correntemente nella lingua estera.

Il Ministro: JERVOLINO

(6562)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Iesolo (Venezia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 gennaio 1961; per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Iesolo (Venezia);

Visto il decreto ministeriale in data 9 ottobre 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Iesolo, nell'ordine appresso indicato:

1.	Vucusa dott. Riccardo	punti	88,46 su 132
2.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	86,55 »
3.	Bonasia dott. Michele	»	86,54 »
4.	Montanaro dott. Pierino	»	86,14 »
5.	Schiavina dott. Renato	»	85,54 »
6.	Soardi dott. Mario	»	85,52 »
7.	Bitetti dott. Giuseppe	»	82,29 »
8.	Di Simine dott. Eugenio	»	81,73 »
9.	Zaffarano dott. Michele	»	80,82 »
10.	Petrillo dott. Alfonso	»	78,93 »
11.	Quadri dott. Luigi	»	78,85 »
12.	Aniceti dott. Dante	»	78,67 »
13.	Greco dott. Lorenzo	»	78,57 »
14.	Piccaia dott. Matteo	»	78,36 »
15.	Gaetani Dante	»	77,46 »
16.	Pelosi dott. Luigi	»	76,68 »
17.	Cantanna dott. Pietro	»	76,29 »
18.	Schinco dott. Emilio	»	75,14 »
19.	Costanzo dott. Giuseppe	»	74,45 »
20.	Zito dott. Francesco	»	74,20 »
21.	Monaco dott. Settimio	»	73,96 »
22.	Guerrieri dott. Domenico	»	73,87 »
23.	Colonna Giovanni	»	73,50 »
24.	Panebianco dott. Gaetano	»	72 — »
25.	Spezia Roberto	»	71,50 »
26.	Dal Pozzo dott. Ettore	»	71,27 »
27.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	71,11 »
28.	Venuti dott. Eustachio	»	70,67 »
29.	Bertinetti dott. Mario	»	70,47 »
30.	Di Pietro Giuseppe	»	67 — »
31.	Cagnazzo Raffaele	»	65,33 »
32.	Mancinelli dott. Oliviero	»	63,02 »
33.	Cucchieri dott. Walter	»	61,93 »
34.	Vaccarella dott. Giuseppe	»	60,58 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(6857)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 5 giugno 1961, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 16, 17 e 18 novembre 1961, con inizio alle ore 8,30.

(6923)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2255 del 20 maggio 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nei Consorzi di Ello-Villa Vergano frazione Galbiate-Imberido; di Cagno-Albiolo-Bezzarone-Rodero-Valmorea; di San Bartolomeo V. C.-Cavargna-San Nazzaro V.C.; del comune di Albavilla;

Vista la lettera del 13 settembre 1961, n. 46254, con la quale il Prefetto di Como designa quale presidente della Commissione giudicatrice il dott. Piero Izzo;

Viste le designazioni dei Consorzi e del Comune interessati e le terne proposte dall'Ordine dei medici della provincia di Como circa la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei Consorzi e nel Comune di cui in narrativa è così costituita:

Presidente:

Izzo dott. Piero, vice prefetto.

Componenti:

Carola dott. Herbert, ispettore generale medico;
Ravetta prof. dott. Mario;
Pecco prof. dott. Renzo;
Romanelli dott. Ferdinando, medico condotto.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Giuseppe Patti, consigliere di 1ª classe del ruolo Amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed avrà sede in Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato per otto giorni consecutivi nell'Albo della Prefettura e dell'Ufficio medico provinciale di Como.

Como, addì 29 settembre 1961

Il medico provinciale: CAROLA

(6824)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1960, n. 1506, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1959;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e quelle del comune di Varallo Pombia e del Consorzio medico fra i comuni di Piedimulera - Pallanzeno - Pieve Vergonte Frazione Fomarco;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959 in questa Provincia è così costituita:

Presidente:

Suriano dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Lombardo dott. Giuseppe, medico provinciale;
Leinati prof. Fausto, docente in chirurgia;
Gambigliani Zoccoli prof. Alberto, docente in medicina;
Besozzi dott. Gian Carlo, medico condotto di Castelletto Ticino.

Segretario:

Truosolo dott. Alfredo, direttore di sezione.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sul Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale.

Novara, addì 17 ottobre 1961

Il medico provinciale: LOMBARDO

(6846)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRAPANI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trapani.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1125 del 20 ottobre 1960, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Castelvetrano e Favignana;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso suindicato è costituita come segue:

Presidente:

Gisiano dott. Antonino, vice prefetto.

Componenti:

Asta dott. Rosario, veterinario provinciale;
Montemagno prof. Francesco, docente di clinica medica veterinaria;
Mirri prof. Adelmo, docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Messina dott. Antonio, veterinario condotto.

Segretario:

Mirto dott. Vittorio, direttore di sezione della prefettura.

La Commissione avrà la sua sede a Trapani ed inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione Siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio.

Trapani, addì 14 ottobre 1961

Il veterinario provinciale: ASTA

(6831)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.